



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 260 del 17/04/2020

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 7 aprile 2020: approvazione dell'accordo contrattuale tipo per la temporanea trasformazione di strutture socio sanitarie in strutture di cure intermedie interamente dedicate all'accoglienza e alla cura degli ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gianluigi Ferri

DIRETTORE UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti: Gianluigi Ferri
(firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LORENZO ROTI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

101 Zona Distretto Apuane
101 Zona Distretto Lunigiana
102 ZONA DISTRETTO PIANA DI LUCCA
102 ZONA DISTRETTO VALLE DEL SERCHIO
105 RESPONSABILE ZONA PISANA
105 SDS Zona Pisana
106 ZONA DISTRETTO ELBA
106 ZONA DISTRETTO LIVORNESE
112 ZONA DISTRETTO
ZONA DISTRETTO ALTA VAL DI CECINA VALDERA
ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA - VALLI ETRUSCHE

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 7 aprile 2020: approvazione dell'accordo contrattuale tipo per la temporanea trasformazione di strutture socio sanitarie in strutture di cure intermedie interamente dedicate all'accoglienza e alla cura degli ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, *“Disciplina del servizio sanitario regionale”* e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante *“Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 28 febbraio 2019: *“Azienda USL Toscana Nord Ovest – Nomina del Direttore Generale”*;

RICHIAMATE le seguenti precedenti deliberazioni del direttore generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19 ottobre 2016 che disciplina l'articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del centro direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente l'approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione aziendale;

RICAPITOLATI, per quanto riguarda l'oggetto specifico del presente provvedimento, i principali interventi emergenziali che si sono avvicendati negli ultimi tempi in ordine al contenimento dell'epidemia da COVID-19:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il successivo Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che attribuisce all'articolo 4 alle Regioni la facoltà di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che introduce *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

- l'“*Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19*” del Ministero della Salute del 25 marzo 2020, che dedica uno specifico paragrafo alle Residenze Sanitarie Assistite (RSA);
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che emana nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 che introduce altre “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 28 del 7 aprile 2020 che interviene per garantire lo sviluppo di adeguate azioni di prevenzione, nonché di contenimento e di gestione della epidemia da COVID-19, soprattutto all'interno delle RSA, RSD e altre strutture socio-sanitarie, in quanto la popolazione anziana e disabile risulta essere una popolazione particolarmente fragile ed esposta al contagio;

RISCONTRATO che la suddetta Ordinanza Presidenziale ha disposto, per una durata di 90 giorni (sino al 7 luglio 2020), le seguenti azioni a carico delle Aziende USL:

- la presa in carico dal parte del SSN dell'ospite in RSA/RSD o altre strutture socio sanitarie risultato positivo al Covid dal test sierologico, anche in attesa del test diagnostico molecolare;
- la separazione degli ospiti positivi o dubbi, asintomatici o pausintomatici, da coloro che risultano negativi, attuando per coloro che sono positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria previste per le cure intermedie in strutture aperte in deroga alle procedure di autorizzazione ed accreditamento considerando quale modello di riferimento il regolamento regionale n. 2/R/2018;
- la possibilità di trasformazione, d'intesa con il gestore, della RSA, RSD o altra struttura socio sanitaria a gestione privata, in una struttura interamente dedicata all'accoglienza e alla cura degli ospiti positivi al Covid-19, struttura in cui l'assistenza viene garantita direttamente dall'Azienda USL con il personale del gestore e, qualora non sufficiente, anche con proprio personale e, se necessario, anche procedendo all'assunzione con procedura di urgenza del personale necessario a fronteggiare la criticità;
- la negoziazione di un'apposita convenzione con la struttura per determinare l'entità e le modalità dell'apporto ai servizi del personale in carico al privato, di qualsiasi profilo, con i relativi costi da riconoscere al gestore, mentre la negoziazione può prevedere forme di incentivazione e di valorizzazione economica degli operatori in servizio presso la RSA, RSD o altre strutture socio sanitarie in conformità alle iniziative già assunte per i dipendenti del SSR;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra, questa Direzione ha dato mandato alle Zone Distretto aziendali di realizzare ipotesi di riorganizzazione delle strutture socio sanitarie negli ambiti territoriali di riferimento individuando strutture interamente dedicate ad ospitare gli utenti non autosufficienti, anche di altre RSA, risultati positivi al Covid-19;

TENUTO CONTO che il modello assistenziale di riferimento per queste strutture, temporaneamente riconvertite per ospitare tutti i soggetti non autosufficienti Covid-19 positivi in zona, deve essere quello previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1596 del 16 dicembre 2019,

ossia il modulo sperimentale residenziale assistenziale intermedio setting 3 (Cure Intermedie in RSA);

DATO ATTO che il Gestore della Struttura dovrà esprimere la disponibilità di trasformarsi temporaneamente in struttura Covid+, consentendo che i propri ospiti verificati con sierologia e tampone negativi siano trasferiti in altre strutture socio sanitarie per no Covid e mantenendo all'interno della stessa solo i propri ospiti verificati positivi, potendo così accogliere al suo interno anche gli utenti positivi al Covid provenienti da altre strutture della Zona o da altre zone zone aziendali nei limiti della capacità consentita dai posti autorizzati;

PRECISATO che in tal caso l'organizzazione infermieristica ed assistenziale e l'organizzazione medica dovranno essere prese in carico dall'Azienda USL per gestire un *setting* assistenziale equivalente per intensità al livello 3 (Residenzialità assistenziale Intermedia) di cui alle Delibere di Giunta n. 909 del 7 agosto 2017 e n. 1596 del 16 dicembre 2019 che fissano un livello tariffario di Euro 119 al giorno per utente ospitato;

CONSIDERATO, peraltro, che il titolare della struttura socio sanitaria parteciperà all'attività mettendo a disposizione la gestione a fini logistici ed alberghieri, nonché il proprio personale in forza da dedicare esclusivamente all'assistenza sanitaria, infermieri e operatori socio sanitari o di base, personale che sarà coordinato dai servizi aziendali territoriali di zona, senza che ciò possa comportare interposizione o somministrazione di manodopera e senza che il personale dipendente dalla struttura possa accampare diritti o rivalse nei confronti dell'Azienda USL;

RILEVATO, pertanto, che saranno a carico della Azienda USL le seguenti prestazioni:

- coordinamento dell'assetto sanitario, infermieristico ed assistenziale (con individuazione del responsabile aziendale);
- sanificazione iniziale e sanificazione finale della struttura;
- le procedure di accesso e l'ingresso degli ospiti non autosufficienti Covid+ nella Struttura, nei limiti della capacità ricettiva e dei posti autorizzati;
- organizzazione infermieristica e assistenziale giornaliera (a tal fine il personale in forza alla struttura potrà essere integrato e supportato nella turnistica e nell'organizzazione del lavoro da personale infermieristico e socio sanitario della Azienda USL per garantire l'assistenza infermieristica ed alla persona nelle 24 ore – riattivazione/riabilitazione estensiva);
- assistenza medica: la copertura medica nella struttura sarà garantita dai medici USCA (Unità Speciali di Continuità assistenziale) utilizzati a tal fine anche per esigenze di supporto alle strutture sanitarie attivate in relazione all'emergenza epidemiologica in atto, in analogia a quanto previsto per le cure intermedie. I medici dell'USCA agiranno in stretto rapporto con il MMG di riferimento della struttura e/o il medico di fiducia dell'ospite e si potranno avvalere della consulenza degli specialisti;
- erogazione farmaci ed assistenza farmaceutica: sarà garantito l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei farmaci prescritti dal medico dell'USCA o dai medici curanti, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicurerà la consegna, senza oneri a carico della struttura;
- erogazione presidi: sarà garantita, se necessaria, un'adeguata dotazione di presidi non personalizzati di tipo assistenziale, come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi e sponde, materassi e cuscini antidecubito;
- trasporto ed ingresso nella struttura degli ospiti Covid+;
- somministrazione dei dispositivi di protezione individuale per Covid+ agli operatori addetti all'assistenza in forza alla struttura.

ACCERTATO, invece, che saranno a carico della Società che gestisce la struttura le seguenti prestazioni:

- l'agibilità delle camere, il servizio di manutenzione e di piccola riparazione, la vigilanza di sicurezza h 24, 7 giorni su 7;
- gestione e conduzione di tutti i servizi logistici necessari al funzionamento della struttura (luce, acqua, gas, cucina, ecc.);
- gestione degli altri servizi alberghieri e di funzionamento della struttura (lavanderia, ristorazione, rifiuti secondo le indicazioni dell'ordinanza regionale n. 22 del 1° aprile 2020, ecc);
- giornata alimentare: colazione pranzo e cena per ogni persona ospitata;
- fornitura e ricambio di biancheria da letto (lenzuola, coperte, federe);
- servizio di cambio biancheria (lenzuola, set asciugamani) ;
- pulizia giornaliera delle camere e degli spazi comuni con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti;
- messa a disposizione dell'Azienda USL di tutto il proprio personale infermieristico ed oss già impiegato per l'assistenza nella medesima RSA;

RITENUTO che per la remunerazione di tutte le prestazioni rese dal Gestore indicate sopra, fatta eccezione per la messa a disposizione del personale addetto all'assistenza (personale infermieristico e socio sanitario), l'Azienda USL possa riconoscere una tariffa giornaliera che, partendo dal "setting 3" di cure intermedie (€ 119), sia ridotta al 45% in maniera di determinare la tariffa netta di Euro 53,50 al giorno per ogni posto autorizzato, tariffa che equivale all'importo di riferimento per la quota sociale stabilito per le RSA dalla DGRT n. 995/2016), tenuto conto che l'organizzazione sanitaria infermieristica ed assistenziale passerà sotto la responsabilità dell'Azienda USL;

RICORDATO che il punto 10 della delibera di Giunta Regionale n. 995 del 11 dicembre 2016, concernente gli accordi contrattuali per le RSA, stabilisce un importo massimo di riferimento su cui calcolare la compartecipazione a carico dei Comuni, fissato in € 53,50 al giorno, a copertura dei costi diretti ad assicurare i servizi sufficienti ad ottenere l'accreditamento, stabilito a seguito di una analisi puntuale sulle tariffe applicate dalle strutture residenziali per anziani non autosufficienti in tutti i territori regionali;

DATO ATTO che l'importo di Euro 53,50 giornaliero sarà erogato per ognuno dei posti per i quali la struttura verrà trasformata in struttura Covid+ (vuota o piena) e che tale importo decorrerà dal giorno del primo trasferimento ed ingresso degli ospiti Covid+ sino al termine della efficacia delle disposizioni dell'Ordinanza Regionale n. 28, cioè sino al 7 luglio 2020 incluso, salvo proroga decisa dalle competenti autorità;

PRESO ATTO che a tale importo si dovrà aggiungere il rimborso del costo effettivo sostenuto dal Gestore per la messa a disposizione del proprio personale infermieristico e socio sanitario da adibire all'attività assistenziale sanitaria organizzata e gestita dall'Azienda USL;

PRECISATO che l'Azienda USL potrà rimborsare il costo effettivamente sostenuto nel periodo dal Gestore previa esibizione dei cedolini stipendiali del personale assistenziale addetto. Qualora, a seguito di accordo sindacale, gli operatori sanitari e socio sanitari dipendenti della struttura dovessero ottenere forme di incentivazione e valorizzazione economica (indennità malattie infettive maggiorata) in conformità alle iniziative già assunte per i dipendenti dell'Azienda USL, tali incentivi dovranno essere erogati nei cedolini stipendiali e presentati al rimborso come sopra;

RILEVATO che per il calcolo del valore di ciascun contratto si moltiplicherà la tariffa di Euro 53,50 per 90 giorni per i posti da occupare, aggiungendo un costo indicativo medio di Euro 7.500

nei tre mesi per ciascuno degli infermieri ed operatori sanitari e socio sanitari messi a disposizione dalla struttura; inoltre l'Azienda potrà provvedere ad anticipare mensilmente l'importo, limitatamente alla parte relativa al livello tariffario;

VISTO lo schema di accordo contrattuale allegato quale parte integrante e sostanziale da stipulare in ciascuna zona in esecuzione dell'ordinanza presidenziale regionale n. 28 del 7 aprile 2020;

RITENUTO di dover approvare il suddetto schema tipo quale atto di indirizzo e di gestione per le Zone Distretto, fermo restando la possibilità, volta per volta, di valutare situazioni particolari, previa adozione della delibera da parte della direzione aziendale;

ACCERTATA l'estrema urgenza di dover provvedere in merito essendo avviate le azioni di riorganizzazione delle RSA e di altre strutture socio sanitarie operanti nelle zone distretto aziendali;

RITENUTO di dover provvedere a formalizzare tutto quanto detto sopra in estrema urgenza;

VISTO l'art. 18 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, che stabilisce di tenere distinti gli accadimenti contabili relativi all'emergenza utilizzando un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20";

PRESO ATTO che il competente Dipartimento Economico ha creato un apposito progetto "AUTOFIN/COVID19" da utilizzare per l'adozione dei provvedimenti ed ordinativi di spesa;

EVIDENZIATO che per attivare le azioni di riorganizzazione delle RSA e delle altre tipologie di strutture socio sanitarie nelle zone distretto aziendali, è possibile ipotizzare un costo presunto, per 90 giorni, stimato pari ad € 3.500.000, costo che sarà imputato sul conto economico 31021290 "Cure Intermedie e Hospice", previa costituzione di un apposito fattore produttivo nell'ambito del codice univoco "COV 20";

ACCERTATO che trattasi di un costo dovuto alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi della malattia diffusiva e che, pertanto, esso non è previsto nel bilancio preventivo economico per l'anno 2020, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28 febbraio 2020 e che con la presente deliberazione il sostenimento del costo è espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dal decreto legge n. 18 sopra citato;

FATTO PRESENTE che presso l'Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali del Dipartimento dei Servizi Generali è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento, il fascicolo del procedimento stesso;

RITENUTO di conferire l'immediata eseguibilità al presente provvedimento al fine di attuare senza indugio le misure previste dalla normativa emergenziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, per le parti di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

per le motivazioni sopra elencate:

1. di approvare l'accordo contrattuale tipo per la temporanea trasformazione di strutture socio sanitarie in strutture di cure intermedie interamente dedicate all'accoglienza e alla cura degli ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19 in esecuzione dell'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 28 del 7 aprile 2020;
2. di dichiarare che l'accordo convenzionale, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, costituisce l'atto di indirizzo per le Zone Distretto, fermo restando la possibilità, volta per volta, di valutare situazioni particolari, previa adozione della delibera da parte della direzione aziendale;
3. di stabilire che il costo effettivo di ciascuna attivazione sarà imputato a bilancio con i singoli provvedimenti attuativi conseguenti alla stipula degli accordi;
4. di calcolare un costo complessivo presunto stimato pari, per 90 giorni, ad € 3.500.000, importo che sarà addebitato al conto economico 31021290 "Cure Intermedie e Hospice" previa costituzione di un apposito fattore produttivo nell'ambito del codice univoco "COV 20", costo dovuto alla contingente situazione di emergenza causata dal diffondersi del Covid-19 e, pertanto, non previsto nel bilancio preventivo economico per l'anno 2020 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28 febbraio 2020 e di stabilire che con la presente deliberazione il sostenimento del costo viene espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dall'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;
5. di disporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 4, della Legge Regionale n. 40/2005, per le ragioni di urgenza indicate in parte narrativa;
6. di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti, di pubblicarne copia all'Albo *on line* dell'Azienda USL;
7. di trasmetterne un'altra copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii., al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Letizia Casani)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 17/04/2020 al giorno 02/05/2020.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia